

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Eredità. Slitta al 1° gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'atto in formato digitale

# Successioni, da domani nuovi modelli

## Cambia la dichiarazione telematica ma fino al 31 dicembre resta anche quella cartacea

Angelo Busani

Dal 1° gennaio 2019 obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in via telematica: lo ha stabilito il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134), con il quale è stata approvata anche la modulistica in formato digitale. Il provvedimento ha prorogato il termine precedente del 1° gennaio 2018.

L'obbligo di trasmissione telematica comunque concerne le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 in avanti, per quelle precedenti si dovrà utilizzare il modulo cartaceo (il «modello 4», approvato con Dm 10 gennaio 1992). Sempre con modello cartaceo si continueranno a registrare le dichiarazioni di successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte quelle dichiarazioni di successione che siano state registrate con il modello 4.

Per tutto il 2018, in alternativa alla presentazione del modello cartaceo, si può far ricorso alla spedizione della dichiarazione di successione in via telematica, ma: fino a oggi (14 marzo 2018) si è potuto utilizzare il modello informatico approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 15 giugno 2017;

da domani (15 marzo) al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa al modello approvato nel giugno scorso, quello approvato con il provvedimento prot. n. 305134.

Quest'ultimo contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informatico. Le istruzioni sono articolate in due fascicoli di 85 pagine e sono scritte con un rigaggio assai fitto: il che rende la compilazione non particolarmente agevole, anche perché, al fine di fronteggiare le infinite situazioni concrete che una successione ereditaria può presentare, esso si compone di numerosissimi campi raggruppati in 17 «quadri» (da EA a ES).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione si genera a causa dell'apertura di una successione (e cioè del decesso di una persona fisica) al fine di pagare l'imposta di successione, oltre ad alcuni tributi «minori», e - se nell'eredità vi sono beni immobili - le imposte ipotecarie e catastali: la dichiarazione consiste dunque in un modulo mediante il quale si dichiarano al fisco i

sogetti beneficiari della successione, la consistenza del patrimonio oggetto di successione e del suo valore imponibile.

Per presentare la dichiarazione la legge concede un anno di tempo dalla data di apertura della successione, e cioè dal giorno del decesso. Vi sono però alcuni casi particolari: ad esempio, nell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il termine annuale decorre dal giorno in cui scade il termine per redigere l'inventario; nella rinuncia all'eredità, il termine decorre dal giorno in cui il chiamato ulteriore viene a conoscenza della rinuncia. Quest'ultima regola vale anche nel caso in cui si verificano eventi che mutino la devoluzione ereditaria: ad esempio, la scoperta di un testamento di cui non si conosceva l'esistenza.

La dichiarazione di successione non deve però essere presentata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende beni immobili.

Quotidiano del Diritto



INVESTIGAZIONI

L'agente incaricato dal Pm non paga per gli errori

di Patrizia Maciocchi

La «negligenza» dell'agente delegato dall'autorità giudiziaria a svolgere indagini non può essere fonte di responsabilità civile. La Corte di cassazione, con la sentenza 6036, respinge il ricorso di un avvocato che aveva chiamato in giudizio un maggiore dei carabinieri e il ministero dell'Interno, accusando il primo di aver trasmesso alla dire-

zione distrettuale antimafia un informativa nella quale si ipotizzava a suo carico il reato di associazione mafiosa, senza acquisire la documentazione dalla quale si poteva dedurre la sua completa estraneità, poi chiarita nel corso di un procedimento penale. La domanda di risarcimento del legale era stata accolta in primo grado con un verdetto poi ribaltato in appello. Per la Cassazione è corretta la conclusione della Corte territoriale che, in assenza di dolo ipotesi in cui scatta il reato, aveva escluso l'autonomia responsabilità. Solo da un risvolto penale, come la calunnia, la diffamazione o la dolosa emissione di un atto d'ufficio poteva discendere una responsabilità diretta con conseguente dovere di risarcire.

Quotidianodiritto.ilsole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

Cassazione. Per le chiamate dal telefono di servizio in un tempo ristretto escluso il reato abituale e applicabile la particolare tenuità del fatto

# Non punibile l'uso personale del cellulare

Patrizia Maciocchi

ROMA  
La particolare tenuità del fatto lascia impunito il reato di peculato - commesso dal dipendente di una società partecipata - per l'uso personale del telefono di servizio. La Cassazione (sentenza 11378) respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la scelta del Gup di applicare al dipendente di una società che aveva avuto in concessione da comune i servizi cimiteriali, l'articolo 131-bis del Codice penale, considerando le chiamate limitate nel tempo e che

lunghe. Il Pm chiedeva l'annullamento del verdetto, adottato in violazione proprio di quanto prescritto dall'articolo 131-bis, che taglia fuori dal suo raggio d'azione i reati abituali. Secondo la pubblica accusa, infatti, anche il reato continuato configura un'ipotesi di reato abituale e la causa di esclusione della punibilità non può essere dichiarata in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione. La Suprema corte premette di aderire all'orientamento maggioritario, affermato dall'accusa, sui reati continuati come segnale

di una devianza non occasionale, ma nega che sia questa l'ipotesi che si configura nella causa esaminata. I giudici, in considerazione della peculiarità del reato contestato, ritengono le condotte addebitate all'imputata, visto «l'unitario contesto spazio-temporale, nel quale si collocano» un'unica azione inscindibile. La Corte ricorda il principio consolidato in base al quale, è considerato peculato d'uso il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che utilizza il telefono d'uffi-

Le variabili

01 | IL TEMPO RISTRETTO  
Le telefonate fatte in un arco di tempo ristretto possono essere considerate come un'unica condotta

02 | L'ABITUALITÀ  
La non scindibilità delle azioni fa dunque venire meno l'elemento dell'abitudine che impedirebbe l'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale

cio per scopi personali al di fuori di un ok preventivo e dei casi d'urgenza. Considerato che il peculato d'uso - ricorda il collegio - implica l'immediata restituzione della cosa, la valutazione va fatta sulle singole azioni, salvo che queste possano essere considerate non «separabili» «per l'unitario contesto spazio-temporale». Per i giudici è questo il caso. Il telefono è stato usato per un periodo decisamente ristretto: le singole telefonate rientrano dunque in un'unica condotta, che esclude la continuazione. E anche l'offesa prodotta al bene giuridico protetto è particolarmente lieve. Quindi aveva ragione il Gup.

Imposte indirette. Confermato l'orientamento in base al quale l'omesso versamento è giustificabile solo in caso di forza maggiore

# La crisi di liquidità non esonera dall'Iva

Rosanna Acierio

L'omesso versamento dell'Iva può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, a cui lo stesso non abbia potuto porvi rimedio per cause estranee alla sua volontà. È pertanto irrilevante la cosiddetta «crisi di liquidità» del debitore alla scadenza del termine per operare il versamento dell'Iva, poiché il debitore ha l'obbligo non solo di accantonare le risorse necessarie per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ma anche di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.

stabilito dall'articolo 10 ter del Dlg 74/2000 (come modificato dal Dlg 158/2015) è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla

IDOVERI

Il debitore è obbligato non solo ad accantonare le risorse per l'adempimento ma anche ad adottare tutte le iniziative per corrispondere il tributo

dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro (fino al 22 ottobre 2015 50 mila euro) per ciascun periodo d'imposta. Inoltre, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 del Dlg 74/2000 (entrato in vigore dal

22 ottobre 2015) l'omesso versamento dell'Iva per importi superiori a 250 mila euro non è penalmente sanzionato quando il contribuente versa integralmente le somme dovute all'Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado.

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione di una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste proposto da un imprenditore che aveva omesso per il 2008 e 2009 di versare l'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali. In particolare, l'imprenditore eccepeva la mancata considerazione da parte della Corte di Appello della circostanza che l'omesso versamento dell'Iva non era dovuto ad una condotta volontaria, bensì alla crisi di liquidità in cui versava la sua impresa a causa di enormi

In sintesi

01 | IL REATO  
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta

02 | L'ORIENTAMENTO  
Per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la crisi di liquidità non esclude la punibilità del reato di omesso versamento dell'Iva, potendo l'inadempimento essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore

crediti vantati nei confronti di terzi, ma non riscossi. Inoltre, lo stesso imprenditore chiedeva, per l'anno di imposta 2009, il riconoscimento della causa di non punibilità, in forza del principio del favor rei, per aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni e interessi anche se però dopo il dibattimento di primo grado.

Pur annullando la parte di sentenza relativa al reato commesso per il 2008 perché, trattandosi di omesso versamento Iva per 200 mila euro, ossia inferiore alla nuova e più alta soglia di 250 mila euro, il fatto non sussiste, i giudici di legittimità non hanno riconosciuto per il reato commesso per il 2009 alcuna causa di non punibilità. Secondo la Corte, infatti, soltanto la comprovata assoluta impossibilità di adempimento dell'obbligo tributario è idonea ad escludere la punibilità del reato di omesso versamento dell'Iva, ma non di certo la mera difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

Società. In caso di raggruppamenti con reddito unificato rilevano ai fini penali le dichiarazioni delle imprese consolidate

# False fatture, nei gruppi fari sulle controllate

Laura Ambrosi

Antonio Iorio  
In caso di false fatturazioni tra società dello stesso gruppo in regime di consolidato fiscale si commettono comunque i delitti di emissione ed utilizzo in dichiarazione di documenti per operazioni inesistenti, in quanto ai fini penali sono rilevanti le singole dichiarazioni delle imprese consolidate e non quella di gruppo. È il rigoroso orientamento espresso dalla Cassazione, con la sentenza 11034 depositata ieri.

zione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti da parte dell'altra impresa.

Nel ricorso l'imputato eccepeva, tra l'altro, l'insussistenza del dolo specifico non essendo la finalità di evadere le imposte: le società facevano parte del medesimo gruppo che aveva optato per il regime consolidato. Tale dichiarazione comprendeva gli utili e le per-

LA DECISIONE

Secondo la sentenza la dichiarazione di gruppo in caso di consolidato fiscale non presenta al suo interno elementi passivi fittizi

dite delle varie imprese con una unitaria liquidazione dell'imposta. Ne conseguiva che nessun vantaggio fiscale era stato conseguito in quanto i maggiori costi di una società erano compensati dai maggiori ricavi dell'altra.

La Corte ha respinto il ricorso. Innanzitutto, ha chiarito che solo le dichiarazioni presentate dalle singole società rientrano nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, in quanto solo tali dichiarazioni possono contenere elementi passivi fittizi. È così esclusa la dichiarazione consolidata che non presenta al suo interno tali elementi passivi fittizi.

Secondo la Cassazione, la circostanza che le due società (emittente ed utilizzatrice) fossero in regime di consolidato ai fini delle imposte sui redditi, comporta soltanto sul piano esclusivamente fiscale la determinazione di un reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica dei redditi delle singole società.

Non è esclusa, invece, la dichiarazione fraudolenta, in quanto inficiata da elementi passivi fittizi in capo ad una società, e l'emissione di false fatture nei confronti dell'altra che si perfeziona a prescindere dall'effettivo utilizzo dei terzi di tali documenti. La pronuncia è certamente condivisibile

in merito all'irrelevanza penale della dichiarazione consolidata di gruppo perché non riporta alcun elemento passivo fittizio (risultante invece nella dichiarazione della consolidata). Non è noto se tutti i documenti delle imprese del gruppo, tantomeno gli importi precisi delle imposte derivanti dalle fatture emesse e del risparmio fiscale ottenuto.

La Cassazione, però, sembrerebbe non considerare che se i due importi dovessero coincidere in realtà non viene evasa alcuna imposta. Difetterebbe quindi il dolo specifico. Non è un caso che normalmente le false fatturazioni tra società dello stesso gruppo non hanno mai finalità di risparmio fiscale ma altri scopi (illeciti) non tributari.

## LE FONTI LEGAL PRESENTA:



LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI

### IL COMITATO SCIENTIFICO LE FONTI

(in ordine alfabetico) **Alberto Banfi**, Università Cattolica del Sacro Cuore; **Ruggero Bertelli**, Università di Siena; **Stefano Brogelli**, Axpo Italia; **Domenico Butera**, AIDP Lombardia; **Antonio Corda**, Vodafone Italia; **Claudio Criscuolo**, Cementir Holding; **Roberto Giancarlo Daverio**, ACMI; **Ugo Ettore Di Stefano**, Gruppo Mondadori; **Salvatore Lo Giudice**, Gruppo 24 Ore; **Stefano Longhini**, Mediaset; **Elisabetta Lunati**, Intesa Sanpaolo; **Diego Manzetti**, Aig Italia; **Fabrizio Masinelli**, AITI; **Alberto Mattiello**, Università Bocconi; **Mario Noera**, Università Bocconi; **Claudia Ricchetti**, Anas; **Roberta Roccanova**, QVC Italia; **Valérie Ruotolo**, HP Italy; **Umberto Simonelli**, Brembo; **Alberto Tron**, Università di Pisa.

### I RANKING SUI PRINCIPALI SETTORI DEL MERCATO LEGALE Gli studi al top nell'M&A



(La classifica si basa sul volume e sul controvalore delle operazioni concluse negli ultimi dodici mesi)

### NEL PROSSIMO NUMERO

Tra i protagonisti **Tommaso Di Tanno** di Di Tanno e Associati; **Rosanna Sarcina** di Custom; **Roberto Pisano** di Studio legale Pisano; **Stefano Sennhauser** di Allen & Overy; **Corrado Angelelli** di Freshfields Bruckhaus Deringer; **Andrea Novarese** di Latham & Watkins; **Massimo Datrino** di Datrino, **Vincenzo Mariconda** dello studio Mariconda e associati e molti altri.

### LE COPERTINE

#### Così il whistleblowing si estende al settore privato

Ne parlano tre noti penalisti: **Nerio Diodà** di Studio legale Diodà, **Massimo Dinoia** di Dinoia Federico Pelanda Uslenghi & Partners e **Angelo Giarda** di Studio legale Giarda.

### LE INTERVISTE TV

#### A Le Fonti Tv si parla di energy, m&a, jobs act, npl e molto altro

Tra gli intervistati **Francesco Rotondi** di LabLaw, **Eugenio Tranchino** di Watson Farley & Williams, **Salvatore Trifirò** di Trifirò & Partners, **Claudio Criscuolo** di Cementir, **Umberto Nicodano** di BonelliErede, **Andrea Giardino** di Gatti Pavesi Bianchi, **Luca Masotti** di Masotti Berger Cassella, **Angelo Zambelli** di Grimaldi, **Marco Vigni** di Aidp Lombardia, **Giampiero Falasca** di Dla Piper e molti altri.

## LE FONTI AWARDS

a Palazzo Mezzanotte il

**DIRITTO PENALE AWARDS**

25 MAGGIO 2018 Milano

**FINANCE AWARDS**

7 GIUGNO 2018 Milano

**EMPLOYMENT DIRITTO DEL LAVORO AWARDS**

31 MAGGIO 2018 Milano



www.lefonti.tv | www.lefonti.legal  
02 873 863 06 | staff@lefonti.com